



Présidence de la Région  
Presidenza della Regione

PEC  
Allegati: ==

Réf. n° - Prot. n. **6131**  
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta **12 agosto 2021**

Al Sindaco del Comune di  
Ayas

Ai Segretari  
dei partiti, movimenti, e gruppi politici  
della Valle d'Aosta

e, p.c., Al Presidente  
della Commissione elettorale circondariale

Al Capo Ufficio stampa

**Oggetto:** Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ayas del 19 e 20 settembre 2021. Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste; inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa. Novità in materia di digitalizzazione dei procedimenti elettorali (Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108).

In vista della presentazione delle liste e delle candidature per le consultazioni elettorali del 19 e 20 settembre 2021, che si rammenta avrà luogo **dalle ore 8.00 alle ore 18.00 di venerdì 20 agosto e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di sabato 21 agosto 2021**, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le seguenti indicazioni relative agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e, infine, all'applicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa.

### Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature

Con riferimento agli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature, disciplinati in linea generale all'articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*), si ritiene opportuno richiamare le disposizioni contenute nel comma 14 secondo cui il Segretario comunale deve curare la trasmissione di ogni lista alla Commissione elettorale circondariale, entro lo stesso giorno in cui la medesima è stata presentata.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 33, comma 5, della citata legge, in base al quale *“la raccolta delle firme dei sottoscrittori, che debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune, deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il numero arabo progressivo di ciascun candidato, il cognome, nome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il cognome, nome, data e luogo di nascita degli elettori”*.

LB/vr  
Classifica 6 -3 -10  
r:\uffele\uffeirc\2021\ayas\adempr pres candidature-con integrazioni.docx

Secrétaire général de la Région  
Collectivités locales - Bureau électoral et services démographiques  
Segretario generale della Regione  
Enti locali - Ufficio elettorale e servizi demografici

Contatti/Contacts:  
Liliana BOTTANI 0165 274980

11100 Aoste  
15, Place de la République  
téléphone +39 0165274980-274983-274984  
télécopie +39 0165274988

11100 Aosta  
Piazza della Repubblica, 15  
telefono +39 0165274980-274983-274984  
telefax +39 0165274988

PEC: segretario\_generale@pec.regione.vda.it  
PEI: entilocali-elettorale@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
C.F. Prefettura: 80006880076

### **Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste**

Per quanto attiene all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste, com'è noto, l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, espressamente richiamato dall'articolo 33, comma 5 della l.r. 4/1995, attribuisce ai pubblici ufficiali, ivi espressamente individuati, la competenza ad eseguire l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e dei gruppi di candidati.

Al riguardo, si rammenta che, secondo un parere espresso dal Ministero della Giustizia, i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

In tal senso, si precisa che i segretari comunali, o i funzionari incaricati dal Sindaco, hanno l'obbligo di svolgere le funzioni in argomento all'interno del proprio ufficio, durante il consueto orario di lavoro o, se necessario, nel rispetto delle prestazioni di lavoro straordinario consentite dalla legge. Si segnala, a tal proposito, che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 13/2014 del 26 marzo 2014, ha ribadito che rientra nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei Comuni autorizzare l'espletamento delle funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale, in luogo pubblico, ovvero in luogo aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dalla citata legge n. 120/1999 ai Consiglieri comunali, si precisa che, in virtù delle misure di semplificazione in materia di procedimenti elettorali introdotte dal comma 8 dell'articolo 38bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, non è più necessaria la preventiva comunicazione al sindaco della disponibilità ad autenticare; tale potere può peraltro essere esercitato anche dai Consiglieri in carica, candidati alle elezioni amministrative del 19 e 20 settembre 2021, non essendo diversamente disposto dalla legge.

A tal proposito, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenze n. 715, 716 e 717 del 21 gennaio - 13 febbraio 2014, ha affermato che i Consiglieri comunali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 14 citato "in relazione a tutte le operazioni elettorali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ente cui appartengono". Di conseguenza, il Consigliere comunale di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale alla quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come quelle per il rinnovo del Consiglio di altro Comune. Tale principio discende dalla premessa che, sul piano normativo-ordinamentale, il territorio è elemento costitutivo di ogni ente territoriale, per cui è pacifica la nullità dell'atto di un ente locale destinato ad incidere unilateralmente su un territorio di uno stesso ente dello stesso rango e natura.

Sono altresì competenti, dopo le modifiche intervenute all'articolo 14 della legge n. 53/1990, gli avvocati iscritti all'albo, che hanno espresso la propria disponibilità ad eseguire le autenticazioni al proprio ordine di appartenenza. I loro nominativi debbono essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ordine a cui gli stessi sono iscritti.

Ciò premesso, si invitano le SS.LL. ad assicurare, in massimo grado, la possibilità di usufruire di un efficiente servizio di autenticazione delle sottoscrizioni. Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il massimo godimento del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente tutelato.

Si ricorda, infine, che le modalità di autenticazione sono contenute nell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Certificati attestanti che i candidati sono elettori**

Allo scopo di evitare che persone prive del diritto di elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, l'articolo 33, comma 9, della legge regionale n. 4/1995, richiede esplicitamente che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dai certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Secondo quanto previsto dal comma 3 del già citato articolo 38bis del decreto-legge 77/2021, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali può essere chiesto, dai vari soggetti titolati a questo scopo, oltre che con le modalità ordinarie, anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato), mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente (oltre all'eventuale delega firmata digitalmente a cura dei soggetti titolati).

Tali certificati, ai sensi del successivo comma 4, dovranno essere rilasciati in formato digitale dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Si specifica che, secondo quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 38bis, i certificati rilasciati tramite posta elettronica certificata (o servizio elettronico di recapito certificato qualificato) costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità previste dalle norme di legge nel medesimo formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione. Inoltre, secondo quanto stabilito testualmente dal comma 6 dell'articolo 38bis: "La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990".

### **Designazioni dei rappresentanti di lista**

Si rammenta che la dichiarazione di presentazione delle candidature deve, inoltre, contenere l'indicazione dei delegati di lista, di cui uno effettivo e uno supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso ogni ufficio di scrutinio.

Le modalità di designazione dei rappresentanti di lista sono disciplinate, oltre che con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37 della l.r. 4/1995, anche con i primi due commi dell'articolo 38bis del decreto-legge 77/2021, con i quali sono state semplificate le relative disposizioni, stabilendo che le stesse possano essere effettuate anche per posta elettronica certificata. In tal caso, la dichiarazione non è sottoposta all'obbligo di autentica quando la stessa sia stata firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.

Si evidenzia inoltre che scegliendo tale altra modalità, le designazioni, sia presso gli uffici elettorali di sezione, sia presso gli uffici di scrutinio, devono pervenire **entro il giovedì precedente l'elezione**.

### **Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa**

Con riferimento alla documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si precisa che, fatte salve le precedenti precisazioni relative alle misure di semplificazione in materia di procedimenti elettorali disposte con il decreto-legge 77/2021 (in particolare per i certificati elettorali e la designazione dei rappresentanti di lista), non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo con legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

In particolare, si precisa che le disposizioni in materia di "autodichiarazioni" di cui all'articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come introdotto dall'articolo 15 della legge n. 183/2011, non possono trovare applicazione alle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni pubbliche a soggetti



privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali, ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ovvero del diritto di iniziativa popolare referendaria.

Al tal proposito si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 283/00 - Sezione prima - del 13 dicembre 2000, con cui l'Alto Consesso ha escluso l'applicabilità nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare nella fase della presentazione delle liste e delle candidature, dei principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa introdotti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, poi ribaditi dagli articoli 2 e seguenti della legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizioni poi confluite nel citato d.P.R. n. 445/2000, modificato dalla legge n. 183/2011, nonché, per quanto riguarda la nostra Regione, nella legge regionale 6 agosto 2007, n. 19). Parere confermato dallo stesso Consiglio in sede giurisdizionale con sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Nel suddetto parere n. 283/00, vengono sanciti i seguenti principi, peraltro riconducibili alla linea interpretativa espressa dal medesimo Consiglio di Stato, anche in sede giurisdizionale:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione contenuto nell'articolo 46 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 30 della legge regionale n. 19/2007), al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è inoltre esclusa l'applicabilità, in tale ambito, dell'altro strumento di semplificazione documentale, costituito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000 (art. 31 della legge regionale n. 19/2007);
- è altresì da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, ad eccezione del documento informatico di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Nel raccomandare alle SS.LL. l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente nota, l'Ufficio della Struttura scrivente resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
Tiziana VALLET

*- documento firmato digitalmente -*